

## EMENDAMENTI

### Emendamento 1

All'art. 2, comma 2, secondo capoverso, dello schema di DM contrassegni, emendare il testo come segue:

*“Ai sensi dell’articolo 48, comma 8, della legge n. 238/2016, per i vini confezionati a D.O.C. e a I.G.T. è previsto un sistema **facoltativo** di controllo e tracciabilità telematico, alternativo all’utilizzo della fascetta, definito secondo le modalità di cui all’articolo 9”*

#### Art. 9

*(Sistema di controllo e tracciabilità telematico per i vini confezionati a D.O.C. e a I.G.T., ai sensi dell’articolo 48, comma 8, della legge)*

*1. Il sistema telematico di controllo e tracciabilità, alternativo all’uso della fascetta, per i vini confezionati a D.O.C. e a I.G.T. consiste nell’apposizione in chiaro su ogni contenitore di un codice alfanumerico univoco non seriale che renda possibile l’identificazione univoca di ciascun contenitore immesso sul mercato da parte delle competenti autorità di controllo, nel rispetto delle condizioni e dei requisiti stabiliti nel presente articolo.*

*(Caratteristiche del sistema di controllo e tracciabilità per i vini confezionati a doc e a igt)*

*1. Il sistema telematico di controllo e tracciabilità, alternativo all’uso della fascetta, è fornito dalle aziende (di seguito “provider”) presenti nell’elenco istituito dal Ministero delle Politiche Agricole sulla base delle selezioni operate e comunicate dai Consorzi di tutela che decidono di farne uso, o in loro assenza, dalle regioni.*

*2. Il codice alfanumerico univoco non seriale, che rende possibile l’identificazione univoca di ciascun contenitore immesso sul mercato, deve:*

- a) essere stampato in chiaro sull’etichetta di ogni singolo recipiente, durante il processo di imbottigliamento ed etichettatura, nelle medesime sedi di imbottigliamento ed etichettatura*
- b) essere interamente leggibile, dopo la sua apposizione sul contenitore, anche senza l’ausilio di sistemi ovvero dispositivi di lettura e decodifica*
- c) rispettare specifiche caratteristiche di composizione, ovvero deve avere lunghezza, struttura e formato predefinite e uguali per tutte le denominazioni che decideranno di avvalersi del sistema telematico di controllo e tracciabilità alternativo (rimando ad .allegato tecnico V.1 da definire)*
- d) consentire l’identificazione univoca del provider che lo ha generato e fornito, secondo le specifiche previste (rimando ad allegato tecnico da definire V.1)*
- e) essere associato, prima dell’immissione in commercio del recipiente su cui è stato apposto, a tutti i dati relativi al prodotto vinicolo imbottigliato specificati nella richiesta formulata all’organismo di controllo (di cui al successivo comma 6).*
- f) risultare univoco, all’interno del sistema telematico di controllo e tracciabilità, alternativo all’uso della fascetta, per almeno 10 anni: l’univocità dei codici dovrà essere garantita da ciascun provider per un periodo di almeno 10 anni, ovvero un provider non potrà fornire il medesimo codice prima che siano trascorsi 10 anni dalla sua precedente generazione e fornitura*

### *Gestione del sistema di controllo e tracciabilità per i vini confezionati a doc e a igt*

3. *Il consorzio di tutela, di cui all'articolo 41 della Legge, della specifica D.O.C. o I.G.T., oppure in sua assenza la competente Regione, sentita la filiera vitivinicola interessata, decide di avvalersi del sistema di tracciabilità, di cui al comma 1 nell'ambito della procedura di approvazione del relativo piano dei controlli da parte dell'ICQRF*
4. *La responsabilità della gestione e della distribuzione dei codici alfanumerici compete agli organismi di controllo o ai Consorzi eventualmente delegati in ordine agli accordi stabiliti dalla convenzione. [precedente art. 5, comma 8, dello schema di DM contrassegni]. Qualora i Consorzi richiedano di essere delegati per la gestione e la distribuzione dei codici alfanumerici, gli organismi di controllo stipulano apposita convenzione con i Consorzi medesimi. Nel piano di controllo dovrà essere data evidenza di tale convenzione. [precedente art. 5, comma 7, dello schema di DM contrassegni]. **La sola distribuzione dei codici alfanumerici potrà essere delegata dagli organismi di controllo, o dai Consorzi da questi ultimi delegati, direttamente ai provider,***
5. *Preliminarmente alle operazioni di confezionamento della relativa partita di vino, le ditte interessate, inserite nel sistema di controllo dei vini a D.O.C. e a I.G.T. interessati, richiedono i codici alfanumerici all'organismo di controllo autorizzato o al consorzio di tutela, se delegato, in relazione al **quantitativo di recipienti** da utilizzare per l'imbottigliamento[precedente art. 8, comma 9, dello schema di DM controlli]*
6. ***Nella richiesta dei codici alfanumerici all'organismo di controllo, o al Consorzio eventualmente delegato, l'imbottigliatore comunica almeno le seguenti informazioni riguardo la partita oggetto di imbottigliamento:***
  - a. ***Nome del vino a DOC o IGT oggetto di imbottigliamento e Tipologia [secondo attuali codifiche SIAN]***
  - b. ***Numero dei contenitori da utilizzare per l'imbottigliamento***
  - c. ***Capacità dei contenitori da utilizzare per l'imbottigliamento***
  - d. ***Certificazione di idoneità della partita oggetto di imbottigliamento - se trattasi di richiesta di imbottigliamento di vino a DOC.***
7. *L'organismo di controllo autorizzato, previa verifica **DOCUMENTALE** della sussistenza dei requisiti quantitativi e/o qualitativi della relativa partita certificata per i vini a DOC, consegna i codici alfanumerici richiesti, o autorizza alla consegna il consorzio di tutela riconosciuto, se delegato [precedente art. 8, comma 10, dello schema di DM controlli], ovvero il provider quando invece delegato quest'ultimo. Gli organismi di controllo o i Consorzi dagli stessi delegati distribuiscono i codici alfanumerici ai confezionatori, conformemente alle prescrizioni ed alle tempistiche previste nel piano dei controlli della D.O.C. o I.G.T. interessata. [precedente art. 6, comma 1, dello schema di DM contrassegni].*
8. *I codici alfanumerici vengono trasmessi ai soggetti titolari del codice ICQRF che provvedono materialmente al confezionamento, fino alla concorrenza del quantitativo di vino da confezionare, previa verifica del pagamento dei codici alfanumerici richiesti. [precedente art. 6, comma 2, dello schema di DM contrassegni]*
9. *Successivamente alle operazioni di confezionamento, le ditte confezionatrici annotano nei registri, tenuti in forma dematerializzata ai sensi del decreto n. 293 del 20 marzo 2015, il*

*riferimento ai codici alfanumerici utilizzati in corrispondenza di ciascun lotto, secondo le modalità previste (v. Allegato Applicazione e Distribuzione Codici V.4), al fine di assicurare la corrispondenza univoca tra i recipienti utilizzati per il confezionamento della relativa partita di vino e quelli riscontrati sul mercato dalle competenti Autorità o Organismi di controllo. [simile a art. 8, comma 1, dello schema di DM contrassegni]*

*10. Le spese relative alla gestione del sistema di tracciabilità, sostenute dagli organismi di controllo o dai Consorzi dagli stessi delegati, sono poste a carico delle ditte confezionatrici-interessate in ragione dell'effettivo costo del servizio prestato e figurano nel prospetto tariffario da approvare congiuntamente al piano dei controlli della specifica D.O.C. o I.G.T.*

*11. ~~Con successivo decreto dipartimentale sono stabilite, entro 6 mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, le specifiche tecniche dei programmi informatici di assegnazione dei codici alfanumerici di cui al comma 1 e, se del caso, le disposizioni per l'applicazione di sistemi di tracciabilità informatici equivalenti.~~*

### QUESTIONI SU CUI RIFLETTERE

Le fascette, richieste per singola D.O., sono consegnate all'organismo di controllo, o al Consorzio dallo stesso delegato, dal *magazzino tesoro* del MEF unitamente alla ricevuta di consegna dalla quale risultino, per ogni tipologia di fascetta, i quantitativi, i numeri di serie e d'ordine. [precedente art. 5, comma 9, dello schema di DM contrassegni].

In caso di deterioramento, furto, perdita, vendita della partita allo stato sfuso o declassamento della partita di vino a D.O., l'imbottigliatore è obbligato a restituire le relative fascette al competente Organismo di controllo autorizzato o Consorzio di tutela delegato, nell'ipotesi di cui al comma 2. [precedente art. 6, comma 5, dello schema di DM contrassegni].

Gli organismi di controllo e i Consorzi delegati sono tenuti ad istituire i registri di carico e di distribuzione delle fascette sui quali annotare cronologicamente i movimenti avvenuti, con riferimento alle relative note di consegna, suddivisi per tipo di fascetta per ciascuna tipologia di vino D.O.C.G. o D.O.C. [precedente art. 7, comma 1, dello schema di DM contrassegni]

Le ditte imbottigiatrici annotano, nei registri tenuti in forma dematerializzata ai sensi del decreto del Ministro della politiche agricole alimentari e forestali n. 293 del 20 marzo 2015, relativi alle operazioni di imbottigliamento, il riferimento alle fascette utilizzate o del riferimento del lotto, o di sistemi di tracciabilità alternativi di cui al Capo III del presente decreto, assicurando, in ogni caso, la rintracciabilità di ciascuna delle partite di vino D.O.C.G. e D.O.C.. [precedente art. 8, comma 1, dello schema di DM contrassegni]

Per ciascuna partita di vino a D.O. certificata, è ammesso uno scarto massimo dell'1,5 per cento tra quantità di fascette ritirate e quantità di confezioni realizzate. [precedente art. 8, comma 2, dello schema di DM contrassegni]

Nel caso in cui, per ragioni oggettive e documentabili, lo scarto superi il predetto limite dell'1,5 per cento, l'imbottigliatore deve, entro 24 ore dall'accertamento del fatto, darne comunicazione in via telematica al Ufficio territoriale competente dell'ICQRF, all'organismo di controllo indicando la causa del deterioramento, i quantitativi di fascette deteriorate, la serie e la numerazione. In tal caso l'Ufficio territoriale dell'ICQRF, esperiti gli accertamenti occorrenti per verificare le cause dello scarto autorizza l'organismo di controllo a consegnare altre fascette in sostituzione di quelle oggetto di scarto. [precedente art. 8, comma 3, dello schema di DM contrassegni]

In caso di furto delle fascette, la ditta imbottigliatrice deve, entro 24 ore dall'accertamento del fatto, sporgere denuncia all'Autorità di pubblica sicurezza ed inviare copia della denuncia all'Ufficio territoriale competente dell'ICQRF e al MEF. Il predetto Ufficio territoriale dell'ICQRF, esperiti gli opportuni accertamenti, autorizza l'organismo di controllo a consegnare altre fascette in sostituzione di quelle oggetto furto. [precedente art. 8, comma 4, dello schema di DM contrassegni]

5. E' fatto divieto ai soggetti imbottiglieri di cui all'art. 6 di vendere, cedere o distribuire sul territorio nazionale i contrassegni di cui al presente decreto a fronte di vendite, cessioni o qualsiasi altra transazione allo stato sfuso di partite di vini a D.O. [precedente art. 8, comma 5, dello schema di DM contrassegni]